

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 08/2019 DEL 16/07/2019

Indice Argomenti:

- 1. Controllo contanti**
- 2. Raddoppio limiti per Organo di controllo Srl**
- 3. Obbligo tenuta scritture contabili per dieci anni**

1) CONTROLLO CONTANTI

Dal 1° settembre 2019 verranno intrapresi i nuovi controlli, da parte della Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle entrate, attesi dalla normativa antiriciclaggio e dal piano di lotta all’evasione fiscale.

Le verifiche da parte del Fisco verranno effettuate per ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

Il primo invio andrà effettuato entro il 15 settembre 2019 e conterrà le comunicazioni concernenti le operazioni oltre limite effettuate nei mesi da aprile a luglio 2019.

STUDIO BELCASTRO

Il provvedimento pubblicato dall'Unità Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, che recepisce le novità in maniera di antiriciclaggio, contiene l'elenco dei soggetti nei cui confronti verranno effettuati i controlli, le regole e le tempistiche da seguire.

Le banche, Poste Italiane SpA, gli istituti di moneta elettronica ed istituti di credito dovranno inviare, con cadenza mensile, una comunicazione alla UIF in caso di superamento del predetto limite mensile di 10.000 euro, anche se riguardanti singole operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Il fine ultimo dei controlli sul contante non è solo quello di recepire la normativa antiriciclaggio, ma, soprattutto, quello di prevenire l'evasione fiscale, intensificando così i controlli della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate.

Questo perché l'uso di importi elevati di contanti fa presumere che le somme utilizzate o ricevute siano relative ad attività illecite, tra cui il lavoro nero e irregolare.

Secondo quanto si legge nel provvedimento, il 15 settembre 2019 sarà la data del primo invio delle comunicazioni. Infatti l'obbligo di invio decorre già da aprile 2019, ma in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alle UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019, che è appunto il 15 settembre.

Saranno sottoposti a controlli e verifiche non solo i clienti ritenuti sospetti, ma anche tutti quei soggetti che effettueranno operazioni occasionali, difficilmente riconducibili a rapporti continuativi in essere, nonché le operazioni eseguite dallo stesso soggetto in qualità di cliente o di esecutore, in quanto le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate al cliente in nome e per conto del quale ha operato.

I dati inerenti le operazioni per cui sia stato oltrepassato il limite dei 10.000 euro mensili e dei 1.000 euro per le singole operazioni, contenuti nelle comunicazioni, saranno inoltrati dalla UIF alla Guardia di Finanza.

Per individuare possibili casi di evasione fiscale ed effettuare le analisi del rischio, verrà utilizzata la Super Anagrafe in condivisione con l'Agenzia delle entrate.

I nuovi controlli appena descritti si inseriscono in un contesto molto più ampio che mira ad incentivare la totale tracciabilità delle movimentazioni effettuate in contanti.

L'Amministrazione Finanziaria vuole limitare l'uso del contante affinché diventi sempre più marginale. Anche per questo si è spinta verso un processo di digitalizzazione che ha avuto inizio con la fattura elettronica e sta continuando in questi giorni, con l'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, iniziato il 1° luglio per i soggetti che nel 2018 hanno riportato un volume d'affari superiori a 400.000 euro.

Anche la "lotteria degli scontrini" è stata predisposta per limitare l'uso del contante. Infatti il gioco a premi del Fisco prevede maggiori opportunità di vincita per coloro che effettuano pagamenti con strumenti tracciabili, quali la carta di credito/debito.

STUDIO BELCASTRO

Inoltre, la Legge di Bilancio 2020, tra le varie novità, dovrebbe ridurre o addirittura azzerare i costi delle transazioni effettuate mediante POS, così che i costi per professionisti, imprese e negozianti si riducano notevolmente.

2) RADDOPPIO LIMITI PER ORGANO CONTROLLO SRL

Facendo riferimento a quanto già riportato nella nostra precedente circolare n. 06/2019 in tema di modifiche ai limiti previsti per l'obbligatorietà dell'Organo di controllo nelle società a responsabilità limitata, occorre segnalare una parziale rettifica (al rialzo) di detti limiti che avevano generato il panico generale per la prevista nomina dei controllori per una vastissima platea di Srl, anche di ridotte dimensioni, il cui obbligo sarebbe entrato in vigore dal prossimo 16 dicembre.

Infatti, l'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in vigore dal 16.03.2019, aveva modificato l'art. 2477, c. 3, lett. c) C.C., ossia i limiti al superamento dei quali scatta l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per le Srl.

Prima di tale modifica, l'art. 2477 C.C. prevedeva che le Srl erano obbligate alla nomina dell'organo di controllo o del revisore se la società:

- a) era tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- b) controllava una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per 2 esercizi consecutivi **superava 2 dei limiti** indicati dall'art. 2435-bis, c. 1 C.C.

Di fatto, quindi, la lettera c) legava l'obbligo di dotarsi dell'organo di controllo all'obbligo di redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis C.C.) ossia:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità.

La modifica riduceva molto i limiti, sia per entità che per numero, poiché veniva previsto che la società fosse obbligata alla nomina se (oltre alle lettere *A* e *B* che non vengono modificate) ha superato per 2 esercizi consecutivi **almeno uno** (mentre prima erano 2) dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € **2.000.000**;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € **2.000.000**;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Da qui – si ripete - il panico generale della nomina dei controllori per una **vastissima platea di Srl, anche di ridotte dimensioni**. L'obbligo sarebbe entrato in vigore dal **16.12.2019**, per consentire il tempo necessario alla nomina del revisore o dell'organo di controllo e, nel caso, adeguare lo statuto.

STUDIO BELCASTRO

Si ricorda infatti che i controlli da fare erano, o meglio sono tutt'ora, ma con modificate soglie:

- 1) verificare il superamento anche di uno dei limiti negli anni 2017 e 2018;
- 2) verificare lo statuto: riferimenti generici all'art. 2477 C.C. o ancor più generici quali “*la nomina ... è prevista nei casi previsti per legge*” possono andare bene, mentre riferimenti che richiamano esplicitamente l'art. 2435-bis C.C. non vanno bene, poiché tale riferimento non è più presente, sostituito dalla riscrittura della lett. c).

Tuttavia, fatta la novità normativa, viene subito rimpiazzata o sostituita prima ancora della sua entrata in vigore, con ciò premiando i soggetti che tardano (giustamente) ad adeguarsi in attesa di possibili modifiche o cambi di rotta, come di fatto è accaduto.

Infatti, il decreto Sblocca-cantieri (D.L. 32/2019), convertito nella L. 55/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17.06 e in vigore dal giorno seguente, ha **umentato i limiti della lettera c), disponendo che la società sia ora obbligata alla nomina se supera per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:**

- 1) **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;**
- 2) **ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;**
- 3) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.**

Vengono quindi raddoppiate le soglie stabilite dal Codice della crisi. Valgono in ogni caso i controlli sopra illustrati: la verifica dei limiti, che interesseranno una platea più ridotta di Srl; e la verifica dello statuto, che non deve avere riferimenti normativi all'art. 2435-bis.

3) OBBLIGO TENUTA SCRITTURE CONTABILI PER DIECI ANNI

Facendo riferimento a quanto da sempre affermato dal nostro studio in termini di obbligo di conservazione decennale delle scritture contabili e dei relativi documenti di supporto (al di là dall'eventuale incontestabilità di irregolarità fiscali – non aventi rilevanza penale – per prescrizione quinquennale) è intervenuta un'importante sentenza della Cassazione che ha confermato detto indirizzo.

Infatti, ai fini dell'individuazione dell'oggetto materiale del reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili, va fatto riferimento a tutti quei documenti che, alla stregua delle norme civilistiche, societarie o tributarie, devono essere obbligatoriamente conservati.

Da ciò consegue che si tratta di una nozione del tutto “aperta”, ma strettamente connessa al fatto che la ratio della sanzione penale prevista dall'art. 10 del DLgs. 74/2000 deriva dalla necessità di garantire l'esatto adempimento delle obbligazioni tributarie, per cui dovranno essere prese in

considerazione unicamente quelle scritture contabili e quella documentazione che può avere rilievo sotto il profilo fiscale.

Per tali ragioni la Corte di Cassazione torna a ribadire, con la sentenza n. 48269 depositata il 23/10 u.s., che deve innanzitutto guardarsi al DPR 600/73, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” e, in particolare, all’art. 22 dello stesso, ove si specifica, al comma 2, che “le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano **definiti** gli **accertamenti** relativi al corrispondente periodo d’imposta anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell’art. 2457 del detto codice”; nonché, al comma 3, secondo cui “fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse”.

Nel caso affrontato da tale pronuncia, un soggetto, già indagato del reato di omessa dichiarazione *ex art. 5 del DLgs. 74/2000*, non si presentava all’Agenzia delle Entrate a fornire i dovuti chiarimenti, né forniva le scritture contabili, “evidentemente occultate” – secondo i giudici – proprio al fine di celare le sue illecite condotte fiscali. Si trattava, cioè, non di un’omessa tenuta delle scritture contabili (di per sé non penalmente rilevante), ma di un vero e proprio **occultamento** delle stesse, funzionale alla esigenza dell’imputato di nascondere le sue **condotte elusive** degli obblighi fiscali.

Costui, tuttavia, **contestava il fatto di avere un obbligo di conservazione che eccedesse i quattro anni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IVA e che, dunque, la Guardia di Finanza non avrebbe dovuto richiedere in occasione di un controllo nel 2013 i documenti fiscali riferiti alle annualità 2006-2007.**

La Corte di Cassazione non concorda con tale ricostruzione, dal momento che l’art. 2220 c.c., sopra richiamato, fissa in **dieci anni il termine di conservazione delle scritture contabili**, prevedendosi che per lo stesso periodo vadano conservati le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie di questi documenti spediti.

Quanto all’individuazione in concreto delle scritture contabili obbligatorie, in forza dell’art. 2214 c.c., in correlazione al comma 2 dell’art. 22 del DPR 600/73, devono ritenersi ricomprese tra queste il **libro giornale** e il libro degli **inventari**, oltre che “le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa”.

Alla luce di tali argomentazioni, viene affermato che, al momento del controllo (2013) da cui era scaturito il procedimento penale, il contribuente fosse ancora tenuto a conservare le scritture contabili relative agli anni di imposta (2006 e 2007) oggetto di accertamento.

La Cassazione coglie anche l’occasione per ribadire l’orientamento che ritiene che il delitto in esame abbia natura di **reato permanente**, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, che coincide con il *dies a quo* da cui decorre il termine di prescrizione (Cass. n. 38376/2015).

ALLEGATI

Scadenario tributario di Luglio 2019

PRECEDENTI CIRCOLARI 2019

Numero	Del	Argomento
01/2019	13.01.2019	Legge di bilancio 2019 (novità in sintesi)
02/2019	26.01.2019	Operatività processo Fatturazione elettronica
03/2019	11.02.2019	Fatturazione elettronica – Ulteriori chiarimenti
04/2019	10.03.2019	Liquidaz. iva mensile: l'aspetto attivo ed i problemi con i portali Liquidaz. iva mensile: l'aspetto passivo e le fatture che non arrivano Forfetari: Conservazione digitale delle fatture
05/2019	19.03.2019	Invio telematico corrispettivi a Agenzia entrate Rottamazione ter: bussola sui versamenti Le scadenze fiscali 2019 per il 2018
06/2019	16.04.2019	Rottamazione ter L'Organo di controllo per le srl
07/2019	16.06.2019	La documentazione per la dichiarazione dei redditi 2018 La documentazione per il calcolo dell'imu del 1° semestre 2019

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

LUGLIO 2019

Domenica 07

- **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine per la presentazione al proprio datore di lavoro, da parte di dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, del modello 730base e del modello 730-I relativi ai redditi prodotti durante lo scorso anno

Mercoledì 10

- **Contribuenti “speciali”** – Termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate competente dei dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente dai contribuenti soggetti a regimi fiscali previsti per le “nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” e per le “attività marginali”
- **Colf** – Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti per i collaboratori di famiglia relativi al trimestre aprile-giugno da versare con apposito bollettino rilasciato dall'Inps

Lunedì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

Martedì 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - o **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - o **Inps** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - o **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento I rata contributi previdenziali dovuti per l'anno in corso
 - o **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - o **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - o **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani**: Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)
 - o **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per i soggetti iva ed assimilati)
 - o **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)
 - o **(regime ordinario no ISA)**

- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i soggetti ancora in forza lavoro o ente previdenziale per i pensionati) deve prov-

STUDIO BELCASTRO

vedere al versamento all'erario delle imposte trattenute ai propri dipendenti nello scorso mese di giugno in base all'accordo sull'assistenza fiscale

Sabato 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Previndai - Previndapi** - Versamento dei contributi relativi al trimestre aprile-giugno e trasmissione degli elenchi nominativi Mod. 050.
- **Assistenza tecnica misuratori fiscali** – Notifica delle variazioni dell'organizzazione di assistenza e manutenzione tecnica degli apparati misuratori fiscali intervenute nel secondo trimestre dell'anno in corso
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi
- **Imposta di bollo** – Termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse per il secondo trimestre dell'anno in corso

Lunedì 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del III periodo contabile (maggio-giugno) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al III periodo contabile (maggio-giugno)

Giovedì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Enpals – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi)** – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Enpals – Mod. 031/CM** – Denuncia delle retribuzioni e delle trattenute relative al trimestre Aprile-Giugno
- **Intrastat – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie** – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro
- **Intrastat – Elenchi “trimestrali” operazioni intracomunitarie** – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi trimestrali per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “trimestrali” superiori a 50 mila Euro

Domenica 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del IV periodo contabile (luglio-agosto) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il II periodo contabile precedente (marzo-aprile)

Lunedì 29

- **Registro delle imprese – Società con assemblea al 29 giugno** – Termine ultimo per il deposito del bilancio da parte delle società di capitali il cui periodo amministrativo coincide con l'anno solare ed aventi obbligo statutario di approvazione di bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) (giorno 29 per anni ordinari e giorno 28 per anni bisestili)

Martedì 30

STUDIO BELCASTRO

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° luglio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° luglio del relativo anno
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la Denuncia dei versamenti in conto capitale o a fondo perduto effettuati dai soci di società di capitali nel trimestre Aprile-Giugno (tassa fissa)

Mercoledì 31

- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (**tutti i soggetti**)
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (senza aggravio) (**tutti i soggetti**)
 - o **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (**tutti i soggetti**)
 - o **Camera di commercio** – Termine per il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese – (con aggravio dello 0,4%) (**tutti i soggetti**)
 - o **Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo** - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (con aggravio dello 0,4%)
 - o **(regime ordinario no ISA)**
- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - o **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (senza aggravio) (**per i soggetti non iva e non assimilati iva**)
 - o **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (senza aggravio) (**per i soggetti non iva e non assimilati iva**)

STUDIO BELCASTRO

- **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
○ (regime ordinario no ISA)
- **Delega Unica – Modello F24 :**
 - **Imposte sui redditi** – Termine per il versamento (eventuale seconda rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2018 ed in primo acconto per il 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani:** Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2018 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2019 – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
 - **Inps – Lavoratori senza Cassa** - Termine ultimo per il versamento (eventuale seconda rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (con aggravio dello 0,4%) (per i soggetti non iva e non assimilati iva)
○ (regime ordinario no ISA)
- **Iva – Rimborsi infrannuali** – Presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta a credito relativa al II trimestre dell'anno in corso per i contribuenti di cui all'art. 38-bis comma 2 del D.P.R. n. 633/1972
- **Iva – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture**
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di giugno la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di maggio
- **Esterometro** – Invio telematico dei dati delle fatture transfrontaliere (emesse e/o ricevute) relative al mese precedente (per tutti i contribuenti mensili e/o trimestrali)
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (su modulo cartaceo) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) conte-

STUDIO BELCASTRO

nente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento

- **Accise – Rimborso agli autotrasportatori** – *Scade il termine per la richiesta di rimborso delle accise sul gasolio consumato dagli autotrasportatori nel secondo trimestre dell'anno corrente e da presentare all'Agenzia delle dogane*
- **Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati** – *Termine per il versamento della prima rata del conguaglio dei contributi annuali*
- **Enpam – Cassa previdenza medici** – *Termine per l'invio (per raccomandata o per via telematica) del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente*
- **Inpgi – Cassa previdenza giornalisti** – *Termine per l'invio (esclusivamente in via telematica) del modello per la dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari prodotti nell'anno precedente*

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)